

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Dario Colombo  
Rag. Giampiero Ferrario  
Rag. Roberto Morelli  
Rag. Carlo Venegoni

Of counsel  
Dott. Alessandro Valli

Busto Arsizio, 3 gennaio 2023

A tutti i Gentili

**CLIENTI**

Loro sedi

## **IMPORTANTE**

### **FATTURE FORNITORI DATATE 2022 E RICEVUTE NEL 2023**

Data l'importanza dell'argomento riproponiamo la circolare già inviata lo scorso anno con gli opportuni adattamenti.

Per le fatture datate 2022, al fine di individuare il momento in cui è possibile detrarre l'IVA, risulta determinante **la data di ricezione delle stesse nel SDI da parte dell'acquirente/committente.**

In particolare, è necessario distinguere tra:

- fatture 2022 ricevute nel 2022;
- fatture 2022 ricevute nel 2023.

Per individuare il momento di ricevimento della fattura elettronica si ribadisce che rileva **quanto attestato dallo SDI** considerando che:

- **se** lo SDI riesce a consegnare la fattura al destinatario, la data di ricezione è quella attestata **dai sistemi di ricezione utilizzati dal destinatario;**
- qualora lo SDI **non** riesca a recapitare la fattura al destinatario, questa viene messa a disposizione sul portale *Fatture e Corrispettivi* (**che consigliamo sempre di consultare**) e la data di ricevimento (a partire dalla quale è possibile detrarre l'IVA) corrisponde alla **data di presa visione/scarico del file fattura.**

#### ***Fatture 2022 ricevute nel 2022***

Se la fattura datata 2022 è stata ricevuta **entro il 31 dicembre 2022**, l'imposta può essere detratta:

- nella liquidazione del mese di **dicembre o quarto trimestre 2022**, previa annotazione nel registro degli acquisti (tale fattura va ricompresa nella Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche del quarto trimestre);

*ovvero*

- nell'ambito della **dichiarazione IVA anno 2022** (mod. IVA/2023), annotando la fattura **entro il 30 aprile 2023 in un apposito sezionale del registro acquisti** (complicazione che sarebbe meglio evitare se non per casi eccezionali).

#### ***Fatture 2022 ricevute nel 2023***

Come sopra evidenziato, se la **ricezione** della fattura si verifica **l'anno successivo rispetto a quello di effettuazione dell'operazione** (data della fattura), **non trova applicazione la c.d. "retro-detraazione", in base alla quale è possibile detrarre l'IVA relativa alle fatture ricevute ed annotate entro il giorno 15 del mese successivo, al mese di effettuazione dell'operazione (o entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di effettuazione dell'operazione per i soggetti IVA trimestrali).**

# STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA

Ragionieri Commercialisti e Revisori Legali

*Rag. Dario Colombo*  
*Rag. Giampiero Ferrario*  
*Rag. Roberto Morelli*  
*Rag. Carlo Venegoni*

*Of counsel*  
*Dott. Alessandro Valli*

Conseguentemente, se la fattura d'acquisto relativa ad operazioni effettuate nell'anno precedente (**2022**) è ricevuta l'anno successivo (**2023**), l'IVA è **detraibile nell'anno di ricevimento** e cioè **nel 2023**.

Tale situazione si riscontra non soltanto per le fatture **datate 2022 ed emesse** (inviate al SDI) **entro il 31 dicembre 2022** e ricevute **dall'1° gennaio 2023**, ma anche per le fatture **datate 2022 ed emesse** (inviate al SDI) **nei primi giorni del 2023** (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione o entro il giorno 15 del mese successivo se considerate differite).

Alcuni esempi potranno meglio chiarire l'argomento.

## **Esempio 1**

Il 12/12/2022 e il 19/12/2022 l'Alfa srl ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, documentati da ddt. Per tali cessioni il 31/12/2022 la Beta srl ha emesso e inviato al SDI la fattura differita datata 31/12/2022. La fattura è stata "recapitata" dal SDI alla Alfa srl in data 2/1/2023.

Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022. L'acquirente Alfa srl, avendo ricevuto la fattura a gennaio 2023 (ancorché prima del 15/1/2023) ed effettuando le liquidazioni IVA con periodicità mensile, potrà detrarre la relativa IVA nella liquidazione di gennaio 2023 (da effettuare entro il 16/2/2023) previa annotazione nel registro degli acquisti.

## **Esempio 2**

Il 12/12/2022 e il 19/12/2022 la Gamma srl ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, documentati da ddt. Per tali cessioni il 10/1/2023 la Beta srl ha emesso e inviato al SDI la fattura differita datata 31/12/2022. La fattura è stata "recapitata" dal SDI alla Gamma srl il 12/1/2023.

Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022.

L'acquirente Gamma srl, avendo ricevuto la fattura a gennaio 2023 (ancorché prima del 15/1/2023) ed effettuando le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale, potrà detrarre la relativa IVA nella liquidazione del primo trimestre 2023 (da effettuare entro il 16/5/2023) previa annotazione nel registro degli acquisti.

## **Esempio 3**

Il 30/12/2022 la Delta snc ha effettuato degli acquisti dalla Beta srl, per i quali quest'ultima ha emesso e inviato al SDI la fattura immediata datata 30/12/2022. La fattura è stata "recapitata" dal SDI alla Delta snc il 31/12/2022.

Trattandosi di operazioni effettuate a dicembre 2022, per il fornitore (Beta srl) l'IVA a debito è da imputare al mese di dicembre 2022.

L'acquirente Delta snc, avendo ricevuto la fattura a dicembre 2022 ed effettuando le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale, potrà detrarre la relativa IVA nella liquidazione del "quarto trimestre" 2022 (da effettuare nell'ambito del mod. IVA 2023), previa annotazione nel registro degli acquisti.

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

**STUDIO ASSOCIATO ECONOMISTI D'IMPRESA**